



Spett.le Silvia Tersoli

Va-5@mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica S.P.A.

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrrpec.cultura.gov.it

Direzione Generale delle Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica.
Bell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Assessorato dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Gonnesa 06/04/2023

Ecosardinia 2
S.r.l.

Osservazioni “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 10,002 MWP da realizzarsi nel Comune di Gonnese (SU), con le relative opere di connessione elettriche denominato "Genere"”

Ubicazione del Progetto.

Il progetto della costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico mira ad essere realizzato all'interno del comune di Gonnese in località Genere .

Il luogo prescelto per realizzare il Progetto denominato “Genere” è una miniera di 1° categoria, Miniera su cui pesano ingiunzioni di bonifica. Dalle ricerche documentali effettuate non si è trovata traccia della sua dismissione.


Inquadramento fisico e ambientale del sito di Genere

Il progetto denominato “Genere“ ricade totalmente all'interno dell'area SIC e ZSC, ITB040029 Costa di Nebida e confina con l'area Z.S.C. denominata “Da Is Arenas a Tonnara – Marina di Gonnese.” ITB042250.

L'area territoriale interessata è all'interno del Parco Regionale Geominerario della Sardegna, Parco geominerario che ha come scopo la valorizzazione dei siti minerari e l'attivazione delle necessarie bonifiche da apportare.

Il territorio in oggetto è di pertinenza amministrativa del comune di Gonnese ed è collocato all'interno della Costa Sud Occidentale della Sardegna.

Il Progetto rientra all'interno della fascia costiera e dune soggette a vincolo.



Area ZSC (Zona Speciale di Conservazione)

Localizzazione del progetto denominato “Genere”.

Il Progetto fotovoltaico denominato Genere è all'interno di un'area archeologica che spazia come epoca storica, dal protostorico ai giorni nostri.

A qualche metro di distanza del Progetto Genere si erge la Fortezza Nuragica con il suo nuraghe e le sue capanne.,

L'area nuragica è vasta e di notevole interesse storico culturale; comprende strutture preistoriche megalitiche di incerta funzione e di varia planimetria, realizzate con lastre poste a coltello, edifici realizzati a secco con muri rettilinei, tombe romane o alto medievali a fossa scavata nel tufo e una postazione militare per mitragliatrici della seconda Guerra Mondiale.

Sono beni componenti di quest'area:

- 2118198506 l'edificio a muri rettilinei a secco;
- -2118198507 la postazione con fucile mitragliatore con ricovero;
- - 2118198509 la necropoli di tombe a fossa scavate nel tufo a pochi metri a nord del Medau Genere
- - 2118198510 il complesso di edifici megalitici.
- Tali manufatti hanno la seguente cronologia: Neolitico – Eneolitico (edifici megalitici); età del bronzo nuragica (edifici a muri rettilinei; ; età romana (tombe a fossa) età contemporanea (1942 -1943) (postazione militare).
- Il nuraghe Genere è un Complesso di età protostorico che comprende un modesto villaggio neolitico antico, un nuraghe complesso, racchiuso da antemurale, e il suo villaggio di capanne. All'interno del villaggio è ricavato un pozzo per il rifornimento idrico, di incerta cronologia.
- Gli edifici sono costruiti con blocchi di Andesite locale.
- Sopra il villaggio di capanne nuragiche è stato edificato un bell'ovile da muri a secco. Qualche centinaio di metri a Nord est, alcuni anfratti e due edifici a camera sono stati individuati nel versante orientale del colle di Guronì Manna.

Sono beni componenti:

- - 2118198504 un pozzo a canna per il rifornimento idrico all'interno del villaggio nuragico, nella sua posizione sud occidentale.
- -
- 2118198505 un ovile delimitato da muri a secco di incerta datazione.
- Cronologia: Neolitico antico (piccolo villaggio all'aperto); età del bronzo nuragico (nuraghe con villaggio; età contemporanea (ovile).

- A questi beni archeologici si aggiungono a poca distanza i seguenti siti censiti di Guronni Manna
- 2118198500 , la postazione antiaerea della seconda guerra mondiale; 2118198501 l'anfratto n.1, probabile Grottolella funeraria scavata nel tufo; 2118198502 l'anfratto n.2 anch'esso forse utilizzato come spazio funerario, scavato nel tufo.; 2118198503, l'edificio megalitico a camera 1, 2118198504, l'edificio megalitico a camera 1,;
- In località Culmine, sempre nell'area individuata per l'installazione del fotovoltaico è censito 95059538, un Pozzo a canna rivestita con lastre di andesite; poco distante è presente il Nuraghe Sa Intilla 3334 e un monumento megalitico, il villaggio nuragico di Funtanamare 95059541, le tombe di Coremò 2118198487/488; il nuraghe di Campumari 95059540, il nuraghe di Medau Massida, del Bronzo Nuragico 95059532 e capanna 2118198479; A sud Nuraghe Su Arci 3335; nuraghe Sa Masa 95059519; Nuraghe Serra Nuraxi 5455;

A poca distanza si erge la Regia nuragica di Seruci, zona Est, sul promontorio adiacente. ai siti archeologici citati si aggiungono quelli esistenti nei dintorni di Seruci..

Elenco dei siti archeologici presenti a Seruci e nei dintorni di Seruci.

Il Nuraghe di Seruci e un complesso villaggio nuragico formato da oltre 200 capanne e alto 16 metri..

Questa è la condizione giuridica dei siti:

1. Nuraghe e villaggio Seruci sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserito nel PUC con il Cod. id. 3270):
2. Tomba dei giganti Punta Seruci I sottoposta a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserita nel PUC con Cod. id. 4107):
3. Tomba dei giganti Punta Seruci II sottoposta a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserita nel PUC con Cod. id. 4107)
4. Tomba dei giganti Seruci (inserita nel PUC con Cod. id. 4125):
5. Tomba dei giganti S'Erbexi sottoposta a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (Cod. Id 2118198467):
6. Nuraghi S'Erbexi e Turritta sottoposti a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inseriti nel PUC con il Cod. id. 3271 e 2066): s
7. Nuraghe a Corridoio Corona Maria sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserito nel PUC con il Cod. id. 3273):
8. Insediamento nuragico e preistorico, sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserito nel PUC con il Cod. id. 4109, in cui è definito Complesso archeologico di Murru Moi):
9. Nuraghe Moru Nieddu sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserito nel PUC con il Cod. id. 3274):

10. Nuraghe Murru Moi 1 sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserito nel PUC con il Cod. id. 2060):
11. *Domus de janas* Murru Moi 1 sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inserito nel PUC con il Cod. id. 3275):
12. Nuraghe e villaggio Murru Moi 2, sottoposti a dichiarazione di interesse culturale con DM 04/11/1991 (inseriti nel PUC con il Cod. id. 3275).
13. Nuraghe Nuraxi Figus (inserito nel PUC con il Cod. id. 3336):
14. Nuraghe S'Arena (inserito nel PUC con il Cod. id. 3277):
15. Tempio a pozzo Nuraxi Figus sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con DM 30/09/1996 (inserito nel PUC con il Cod. id. 4114).
16. Nuraghe Is Bangius (inserito nel PUC con il Cod. id. 2057):

Il nuraghe Seruci rientra all'interno del **Complesso archeologico di Muro Moi (ID 4109); Tomba di Giganti di Su Narboni de Ciccio Nieddu (ID 95059535); Complesso preistorico Serra Maverru (ID 5338); Tombe di Giganti di Punta Seruci (ID 4107);**

Il P.U.C, Gonnesa – definisce quest'area archeologica, un Perimetro a tutela integrale -

Tra i reperti non censiti vi è un'intricata rete viaria nuragica e post nuragica che attraversa il territorio e collega i vari siti archeologici

Piano Urbanistico comunale Articolo 30 - ZONE H2 , regolamento.

“Sono costituite dalle aree che rivestono particolare valore storico archeologico e di conservazione paesistico- ambientale ad esso connesso, tali da prevedere una protezione integrale. Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b e c dell’art. 31 della L. 457/78.

In esse è consentito inoltre l'esercizio della attività agricola. È incompatibile con la destinazione di zona l'apertura o l'ampliamento di cave. Le cave abbandonate dovranno essere sistemate in base a modalità da concordare con

l'amministrazione comunale, con un piano di ripristino dei luoghi. Per le zone H2 ricadenti all'interno di perimetri di tutela integrale o condizionata di beni culturali, l'attività agricola e a pascolo è consentita secondo quanto previsto e consentito dalle norme per i beni culturali nelle discipline dei perimetri. Per le zone H2 non ricadenti all'interno di perimetri di tutela integrale o condizionata di beni culturali, è consentito l'uso a pascolo dei terreni, nonché l'uso agricolo che, in caso di alterazione della morfologia dei luoghi, deve essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica. Le attività agricole incidenti sul sottosuolo per una profondità superiore ai 60 cm e/o altro utilizzo dell'area, comportante scavi a profondità maggiore a quella anzidetta dovranno essere previamente comunicate alla competente autorità preposta alla tutela archeologica, ai fini della valutazione degli adempimenti di competenza. Per qualsiasi alterazione naturale, anche se

provvisoria, delle condizioni del terreno non intesa all'esercizio dell'attività agricola (sterri, rinterri, accatastamenti di materiali), dovrà essere preventivamente richiesta la relativa concessione, che potrà essere rilasciata soltanto ove giustificata da obiettive esigenze dello stato dei luoghi e comunque ove sia intesa al miglioramento ed al ripristino dell'ambiente naturale preesistente. È fatto divieto di alterare il deflusso naturale delle acque di pioggia o di corsi d'acqua superficiali, di alterare comunque il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale o di provocare inquinamento. È vietata la costruzione di attrezzature, che per ingombro e dimensione, modifichino sostanzialmente le caratteristiche naturali dell'area.

Sono ammesse soltanto recinzioni naturali, preferenzialmente costituite da muretti a secco siepi e simili, o in rete a protezione delle aree coltivate inclusa in siepi, ad eccezione di recinzioni protettive alle colture a carattere provvisorio.

Non è consentita nuova edificazione. Sono ammesse unicamente attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati. In ogni caso, ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia della Sardegna e dalle competenti autorità forestali. Sui manufatti con valenza storico tradizionale sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo. Fatte salve le operazioni necessarie all'attività di scavo e ricerca archeologica, non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea. Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati. Sono consentite opere minori provvisorie e/o totalmente

reversibili, la cui collocazione e elaborazione tecnica derivi da un progetto

definitivo/esecutivo di opere pubbliche sul patrimonio culturale (di cui agli art. 239/251 del Regolamento di Attuazione DLgs 163/2006 riguardanti lo scavo archeologico, il restauro e la manutenzione dei beni culturali). Tali opere possono essere previste, totalmente o in parte, come vere e proprie opere di musealizzazione all'aperto, la cui realizzazione deve ispirarsi al principio dell'intervento minimo e prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice ed essenziale nel disegno. È inoltre da tenere in considerazione nella progettazione, in via prioritaria, la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste. È fatto divieto d'apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Disciplina: sub aree

Proposta gradualità della disciplina per sub aree: area agricola del Nuraghe Seruci edificato presso il Pozzo Murecci miniera di Terras Collu area agricola e a pascolo, area di cava, area di servizi, area di interesse archeologico (parte della zona G9) area miniera Seruci .

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione al fine di mantenere l'integrità dei valori paesaggistici dell'area. Sugli edifici e manufatti esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, nonché ristrutturazione senza aumento di volume

finalizzata al miglioramento della qualità architettonica. I caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali, con particolare riguardo alla tipologia, materiali e cromie del luogo. Nella definizione delle scelte urbanistiche relative alle aree contermini al bene di riferimento, il piano urbanistico comunale dovrà salvaguardare le visuali panoramiche dai punti di vista privilegiati ovvero le visuali sui rilievi che costituiscono il fondale scenico del complesso nuragico, al fine di non alterare la storicità della percezione e la relazione intercorrente tra il bene e il contesto di riferimento. Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo e di irrigazione. Le eventuali infrastrutture di accesso, comprese quelle finalizzate alla fruizione del sito di interesse archeologico, devono mantenere i caratteri della viabilità rurale. Le opere previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari nonché i reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto a beni naturali o culturali esistenti all'interno del bene paesaggistico. È consentita la realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti di sosta etc.) aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento dell'area archeologica, pur in considerazione che nella

progettazione, in via prioritaria, dovrà essere vagliata la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già esistenti o quelli aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro. La realizzazione di tali opere deve ispirarsi al principio dell'intervento minimo e prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice, razionale ed essenziale nel disegno. Le recinzioni e gli altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico - tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati e dovranno rispettare i caratteri della tradizione locale e/o la flora caratterizzante il paesaggio circostante. Non è ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali, salvo il caso di dimostrata impossibilità di localizzazione alternativa e sempre che gli interventi interessino l'infrastruttura viaria esistente. Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica o di trasporto dell'energia elettrica, da realizzarsi in cavo interrato, finalizzati alla fruizione dell'area archeologica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A tal fine, anche per rispondere all'esigenza di tutelare le visuali, dovranno essere promossi interventi volti alla integrale sostituzione di tralicci e pali esistenti con interrimento dei cavi, previo apposito studio e concertazione tra i soggetti interessati e gli organi preposti alla tutela archeologica e paesaggistica. Sono fatti salvi gli interventi manutentivi sulle infrastrutture esistenti. Non è consentita l'installazione di impianti di produzione di energia. È consentito l'uso a pascolo dei terreni, nonché l'uso agricolo che, in caso di alterazione della morfologia dei luoghi, deve essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica. Le attività agricole incidenti sul sottosuolo per una profondità superiore ai 60 cm e/o altro utilizzo dell'area, comportante scavi a profondità maggiore a quelle anzidetta dovranno svolgersi essere previamente comunicate alla competente autorità preposta alla tutela

archeologica, ai fini della valutazione degli adempimenti di competenza. È fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria; è ammessa la segnaletica informativa connessa alla fruizione dell'area archeologica e alle attività direttamente incidenti nel comprensorio.”

I siti archeologici censiti e presenti nel territorio per la sua valenza storico culturale godono di tutela paesaggistica integrale.

Variazione del paesaggio archeologico con l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico se installato in località Generè modificherà in modo sostanziale l'intero paesaggio.

Interferirà sui vincoli paesaggistici e archeologici prima citati..

L'impianto sarà posizionato in un area di altura rispetto al restante territorio e sarà visibile dalla Regia Nuragica di Seruci, dall'intera vallata e dai promontori dove si ergono ulteriori nuraghi., Si rende noto che La Regia Nuragica di Seruci, per la sua importanza, durante il corso dell'anno è visitato da migliaia di turisti.

Lo stesso impianto fotovoltaico sarà visibile dalla strada provinciale panoramica n. 108, riconosciuta come strada ad alto valore paesaggistico..

L'impianto Fotovoltaico ricade nel Progetto interamente all'interno dell'area SIC e ZSC.

“L'area SiC e la sua gestione secondo la Valutazione Ambientale Strategica in adeguamento al P.P.R. E al P.A.I, Comune di Gonnese anno 2013, (pag.18.)

2.3.1 Piano di Gestione del SIC “Costa di Nebida”

2.3.2 Il Piano di Gestione del SIC “Costa di Nebida”, approvato con Decreto Regionale dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente n. 99 del 26.11.2008, ha scopo di garantire la presenza in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie che hanno determinato la proposizione del sito stesso. Tale fine è perseguito dal Piano mettendo in atto strategie di tutela e gestione integrate con la presenza di attività umane già esistenti nel territorio, nel pieno rispetto delle direttive Regionali, Nazionali e Comunitarie volte alla salvaguardia della natura e delle biodiversità, contemplate nelle direttive Comunitarie habitat (92/43/CEE) ed Uccelli (79/409/CEE). Il fine prioritario di queste direttive è quello di proteggere e, se necessario, ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali compresi nel sito, tutelando le caratteristiche ambientali che identificano con univocità tali biotopi. Il fine ultimo del Piano di Gestione del SIC “Costa di Nebida” è quello di arrivare a stabilire una serie di interventi secondo un percorso logico ben definito: partendo dalla definizione delle criticità che insistono maggiormente sul territorio, si è passati ad associare le criticità stesse ai diversi habitat e specie di interesse comunitario, per poi considerare obiettivi e strategie propedeutici alla determinazione degli interventi. Le azioni e gli interventi previsti nel presente Piano sono stati poi discussi e concordati con l’Amministrazione Comunale, al fine di individuare

modalità gestionali operative del sito, basate su una concreta fattibilità ed efficacia, anche in funzione della priorità di realizzazione

Habitat Rete Natura 2000

Il sito natura 2000 ITB040029 “Costa di Nebida” è stato designato Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM 04/07/2017..

“**Natura 2000** è una rete di **siti di interesse comunitario** (SIC), e di **zone di protezione speciale** (ZPS) creata dall'**Unione europea** per la protezione e la conservazione degli **habitat** e delle **specie**, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli **Stati membri dell'Unione europea**.

I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in quanto **habitat** naturali, in virtù di eccezionali esemplari di **fauna** e **flora** ospitati. Le zone protette sono istituite nel quadro della cosiddetta "**Direttiva Habitat**", che comprende anche le zone designate nell'ambito della cosiddetta "**Direttiva Uccelli**".

La costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, tenendo in considerazione le esigenze **economiche**, sociali e **culturali** regionali in una logica di **sviluppo sostenibile**. Mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste **specie** e habitat e a

svolgere un ruolo chiave nella **protezione della biodiversità** nel territorio dell'**Unione europea**.”

La Commissione Europea “Gestione siti Natura 2000 ha emanato “la Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 96/43/CEE (2019/ C33/01.

Secondo la guida, gli stati membri devono prendere misure per evitare il degrado e le perturbazioni e stabilire le misure necessarie che corrispondono alle esigenze ecologiche degli habitat,

Quanto verrà di seguito esposto è tratto dal documento emesso dalla Commissione Europea , Gestione dei Siti Natura 2000 “Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE

“L'art.6 della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”) svolge una funzione cruciale per la gestione dei siti della rete Natura 2000. In un ottica di integrazione, esso indica le varie attività necessarie per tutelare gli interessi di conservazione della natura dei siti.

Lo stesso articolo 6 pone dei limiti alle attività che possono avere un impatto negativo sulle zone protette.

Per tutte le zone zsc, gli stati membri sono tenuti ad elaborare misure di conservazione e ad adottare le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

In linea di principio. Occorre definire obiettivi di conservazione per ciascun sito e per tutte le specie e i siti di Habitat che vi sono presenti in misura significativa.

Gli obiettivi si devono basare sulle esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nel sito, definire le condizioni di conservazione desiderate per tali specie e tipi di habitat nel sito e devono essere stabiliti in funzione della valutazione della conservazione di ogni specie e tipo di habitat presente nel sito secondo quanto riportato nel formulario standard. Gli obiettivi di conservazione devono anche rispecchiare l'importanza del sito per la coerenza di Natura 2000, affinché ciascun sito contribuisca nel miglior modo possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente al livello geografico appropriato all'interno dell'area di ripartizione naturale dei rispettivi tipi di habitat o specie.”

Elementi fondamentali da considerare per stabilire le misure di conservazione necessarie ..

“Una solida base di conoscenze circa le condizioni esistenti nel sito, lo stato di specie e habitat e le principali pressioni e rischi a cui possono essere esposti, le destinazioni d'uso attuali dei terreni, gli interessi delle varie parti interessate ecc. Le informazioni devono comprendere la posizione precisa delle principali caratteristiche naturali (tipi di habitat e specie), le principali destinazioni d'uso e attività che possono influire sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, l'identificazione di tutte le parti interessate da coinvolgere o consultare nel processo di pianificazione della gestione e potenziali conflitti e i possibili modi e mezzi per risolverli. La

partecipazione, consultazione e comunicazione nell'attività di pianificazione e preparazione della gestione della conservazione di un sito Natura 2000 permette di tener conto dei punti di vista di coloro che vivono e lavorano nel sito o lo utilizzano e di garantire l'impegno delle diverse parti interessate alla gestione del sito, in modo da aumentare la probabilità di successo. La partecipazione può essere promossa durante tutto il processo di pianificazione della gestione, partendo dalla consultazione e dal coinvolgimento degli interessati sin dalle prime fasi per informarli in merito agli obiettivi di conservazione del sito e alla loro importanza e chiarire le fasi di una gestione corretta. A questo proposito si possono istituire, ad esempio, gruppi o comitati direttivi composti da membri delle amministrazioni locali interessate e da rappresentanti dei proprietari di terreni, degli utilizzatori e dei principali operatori del sito Natura 2000. Il processo richiede una organizzazione efficiente, la collaborazione dei diversi livelli decisionali, risorse umane e finanziarie sufficienti e strumenti di comunicazione efficaci; un notevole valore aggiunto può essere fornito da interventi di formazione mirati e metodi efficaci di risoluzione dei conflitti, così come dall'agevolazione dell'intero processo grazie a un «difensore del sito» appositamente nominato. La definizione delle misure di conservazione necessarie con un livello sufficiente di dettaglio (chi fa cosa, quando e come) serve ad agevolarne l'attuazione e ad evitare potenziali conflitti. Le misure devono essere realistiche, quantificate, gestibili e formulate chiaramente, basarsi su un livello appropriato di competenze tecniche per identificare le misure essenziali e quelle per le quali esistono diverse alternative di attuazione, adeguate agli interessi locali. È altresì necessario fornire la localizzazione precisa e una descrizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro attuazione, ad esempio mediante un piano di lavoro abbastanza flessibile da permetterne il riesame e l'adeguamento ogniqualvolta sia necessario. È inoltre importante stabilire un termine per riesaminare le misure di conservazione adottate, dal punto di vista della loro idoneità al conseguimento degli obiettivi di conservazione e dei progressi compiuti in tal senso. Occorre tenere presenti, in qualunque strumento di gestione dei siti Natura 2000, le risorse necessarie per realizzare le misure di conservazione, ivi comprese informazioni circa i costi stimati per attuazione e monitoraggio, amministrazione, pagamenti compensativi ecc., nonché le risorse umane e le competenze necessarie e i possibili strumenti finanziari. Di conseguenza, i molteplici vantaggi derivanti dagli investimenti in Natura 2000 attraverso i servizi ecosistemici vanno considerati nel loro complesso. Occorre anche analizzare le varie attività socioeconomiche e la loro interazione con l'ambiente naturale per individuare possibili costi e benefici derivanti dalla gestione del sito e l'effettiva necessità di un sostegno finanziario. Occorre garantire un'attuazione e una

comunicazione efficaci predisponendo meccanismi atti a dimostrare che le misure necessarie sono state istituite e anche effettivamente attuate, e mettendole a disposizione del pubblico (ad esempio su siti web o registri ufficiali) come fonte di informazioni per tutti gli interessati “.

Osservazioni sulle tematiche esposte a tutela degli habitat e della conservazione del regno animale e vegetale nell'area di Genere interessata al progetto di impianto fotovoltaico, denominato” Genere”;

Dalla ricerca effettuata nella documentazione vigente al Comune di Gonnese non è emersa alcuna variazione al P.U.C. relativa all'acquisizione delle indicazioni contenute nell'art. 6 del documento emesso dalla Commissione Europea , Gestione dei Siti Natura 2000 “Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE.

I Comune di Gonnese fa riferimento al Piano di Gestione dell'area SIC ma non menziona alcun Piano di Gestione dell'area ZSC seguendo le indicazioni della legge CEE sulla tutela degli Habitat art.6 Rete Natura 2000.

Seguono qui elencati ulteriori riferimenti tratti della “Gestione Natura 2000” “Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, atti a comprendere l'habitat di Genere”

“Per comprenderne la possibile tipologia di presenza nell'habitat della flora e della fauna si deve fare riferimento ad una relazione sui siti habitat 2000 relativa all'anno 2005 che elenca in modo generale la presenza delle specie nell'area Sic, area non omogenea sotto il profilo degli habitat.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat impone l'obbligo di adottare e attuare le misure di conservazione necessarie che sono rispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie figuranti nell'allegato I e nell'allegato II, escludendo ogni margine discrezionale in materia degli Stati membri

Le misure di conservazione devono essere conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nel sito.

Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e specie comprendono tutti i parametri ecologici ritenuti necessari per garantire la loro conservazione e possono essere definite soltanto caso per caso e sulla base di conoscenze scientifiche “

“Per le ZSC gli Stati membri sono tenuti ad adottare e attuare le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, che devono a) corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti e b) adempiere alla finalità generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario

Per degrado si intende qualsiasi forma di deterioramento fisico che colpisce un habitat. Lo Stato membro deve tenere conto di tutte le influenze sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se a causa di queste influenze i parametri di conservazione dell'habitat peggiorano rispetto a prima, si può ritenere che si sia verificato un degrado

Qualsiasi evento, attività o processo che contribuisca a ridurre le dimensioni, all'interno del sito, del tipo di habitat o dell'habitat delle specie per il quale questo sito è stato designato dovrebbe essere considerato un degrado “

Osservazioni su queste indicazioni contenute in **“Gestione Natura 2000” “Guida all'interpretazione dell'art,6 della Direzione 92/43/CEE,** L'art,6 definisce con chiarezza il concetto di degrado, **affermando che per degrado si intende qualsiasi forma di deterioramento fisico che colpisce un habitat.**

Seguono qui elencati ulteriori riferimenti tratti della “Gestione Natura 2000” “Guida all'interpretazione dell'art,6 della Direzione 92/43/CEE atti a comprendere l'habitat di Genere,

“Per comprenderne la possibile tipologia di presenza nell'habitat della flora e della fauna si deve fare riferimento ad una relazione sui siti habitat 2000 relativa all'anno 2005 che elenca in modo generale la presenza delle specie nell'area Sic, area non omogenea sotto il profilo degli habitat.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat impone l'obbligo di adottare e attuare le misure di conservazione necessarie che sono rispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie figuranti nell'allegato I e nell'allegato II, escludendo ogni margine discrezionale in materia degli Stati membri.

Le misure di conservazione devono essere conformi alle esigenze ecologiche dei tipici habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e specie comprendono tutti i parametri ecologici ritenuti necessari per garantire la loro conservazione e possono essere definite soltanto caso per caso e sulla base di conoscenze scientifiche .

L'art.6 richiede per la sua attuazione un Piano di Gestione di cui non si trova traccia nella documentazione comunale, ne consegue; manca ogni conoscenza scientifica sull'Habitat locale, sulla flora e sulla fauna da tutelare.

L'area di Genere dagli anni 90 a seguire è stata investita da progetti estrattivi (cava di sabbia) e di discarica (discarica S'Acqua e Sa Canna e Guroneddu 1 e 2), oltre alla già presente area mineraria di Seruci e altre discariche attigue che ne hanno ridotto gli spazi riservati agli Habitat delle specie presenti sul territorio. L'installazione dei pannelli fotovoltaici e la sua recinzione produrrà un ulteriore riduzione degli habitat e ciò rientra nel concetto presente nell'art.6 degli EFFETTI CUMULATIVI.

Tale carenza non suffragata da documentazione scientifica attendibile, dedicata agli Habitat e alle specie presenti, ne determina una mancanza di conoscenze per poterne prevederne i rischi su un possibile danno. Ne consegue che è necessario attenersi al PRINCIPIO DI PREVENZIONE..

”In un sito si verifica una situazione di degrado dell'habitat quando la superficie del tipo di habitat o dell'habitat delle specie all'interno del sito viene ridotta, oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'habitat o dello stato delle specie ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale o ripristinata. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete “

Osservazioni.

Il “Progetto di impianto fotovoltaico, denominato “Genere” è da considerarsi secondo la normativa “Gestione Natura 2000” art.6, come il deterioramento fisico che colpisce l'habitat e sottrae spazi vitali all'habitat in questione a Genere e nello stesso tempo si manifesta in modo inequivocabile come consumo del territorio ad uso agricolo o pastorizia incidendo pesantemente sul paesaggio.

«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

La perturbazione di una specie in un sito è determinata da eventi, attività o processi che contribuiscono, all'interno del sito, a un declino a lungo termine della popolazione della specie, a una riduzione o al rischio di riduzione della sua area di ripartizione naturale e a una riduzione dell'habitat disponibile. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete

«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, non sono attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative. Quindi, in linea con il principio di Precauzione, è inaccettabile che non si effettui una valutazione in virtù del fatto che le incidenze significative non sono certe.

La procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è attivata non dalla certezza bensì dalla probabilità di incidenze significative derivanti da piani o progetti a prescindere dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un sito protetto. Una simile probabilità sussiste se non si possono escludere incidenze significative sul sito. In questa fase non si può tenere conto di misure di attenuazione e occorre considerare anche gli effetti transfrontalieri.

Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo. La significatività degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche

Nel determinare le probabili incidenze significative, si deve considerare anche la combinazione con altri piani e/ o progetti per tenere conto degli impatti cumulativi nella valutazione del piano o progetto in questione. La disposizione sugli effetti congiunti riguarda altri piani o progetti già completati, approvati ma non completati o effettivamente proposti

«Le autorità nazionali competenti, tenuto conto delle conclusioni dell'opportuna valutazione delle incidenze del piano o progetto sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, autorizzano una tale attività solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.» Le valutazioni che si limitano a descrizioni generali e a un esame superficiale dei dati esistenti sull'ambiente naturale nella zona non si possono pertanto considerare «opportune» ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3. Secondo la Corte l'opportuna valutazione deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in questione (C-304/05, punto 69) (52). Non si può ritenere che una valutazione sia adeguata nel caso in cui manchino elementi o dati attendibili e attuali relativi agli habitat e alle specie nel sito (C-43/10, punto 115

La valutazione deve applicare le migliori tecniche e i migliori metodi disponibili per valutare l'entità degli effetti del piano o progetto sull'integrità del sito o dei siti. La descrizione dell'integrità del sito e la valutazione dell'impatto devono fondarsi sui migliori indicatori possibili, specifici per le caratteristiche di Natura 2000, che possono servire anche a monitorare l'impatto dell'attuazione del piano o del progetto

L'integrità di un sito comprende le sue caratteristiche costitutive e funzioni ecologiche. Per decidere se sia o meno pregiudicata, occorre concentrarsi sugli habitat e sulle specie per cui il sito è stato designato e sugli obiettivi di conservazione del sito, e limitarsi ad essi

La direttiva non definisce il concetto di «motivo imperativo di rilevante interesse pubblico». L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, menziona però la salute dell'uomo, la sicurezza pubblica e le conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente come esempi di simili motivi.

L'integrità di un sito comprende le sue caratteristiche costitutive e funzioni ecologiche. Per decidere se sia o meno pregiudicata, occorre concentrarsi sugli habitat e sulle specie per cui il sito è stato designato e sugli obiettivi di conservazione del sito, e limitarsi ad essi.

La direttiva non definisce il concetto di «motivo imperativo di rilevante interesse pubblico». L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, menziona però la salute dell'uomo, la sicurezza pubblica e le conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente come esempi di simili motivi. Per quanto concerne gli «altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» di natura sociale o economica, dalla formulazione risulta evidente che soltanto l'interesse pubblico, a prescindere dal fatto che sia promosso da organismi pubblici o privati, può essere contrapposto agli obiettivi di conservazione della direttiva. Di conseguenza, progetti sviluppati da enti privati possono essere presi in considerazione solo allorché tali interessi pubblici siano soddisfatti e dimostrati

La valutazione delle incidenze deve basarsi su criteri oggettivi e, se possibile, quantificabili. Gli impatti devono essere previsti con la massima precisione possibile e i fondamenti delle previsioni devono essere esplicitati e documentati nella relazione sull'opportuna valutazione (occorre inserire anche chiarimenti sul grado di certezza della previsione). Come tutte le valutazioni d'impatto, anchel'opportuna valutazione deve essere effettuata nell'ambito di un quadro strutturato per garantire previsioni il più possibile obiettive e accurate”

Osservazioni;

Appare chiaro che facendo riferimento al progetto in esame non è direttamente connesso e necessario, come recita l'art. 6

«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.

Le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, SPECIFICA CHE non sono attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative. Quindi, in linea con il principio di precauzione, è inaccettabile che non si effettui una valutazione in virtù del fatto che le incidenze significative non sono certe.

PERTANTO si richiede l'applicazione di una opportuna valutazione dell'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione.

La mancanza del Piano di Gestione suffragato da ricerca scientifica attenta e puntigliosa rende inapplicabile questo assioma poiché la Valutazione di Incidenza non è comparabile.

Osservazioni:

Si evidenziava che manca nel PUC comunale di Gonnese l'adeguamento alla Rete 2000 art.6 e il Piano di Gestione dell'area SIC con relative schede, IT B040029 risale al 2014. la ZSC (Zona Speciale di Conservazione) è stata riconosciuta con DM 07/04/2017 G.U. 98 del 28/04/2017.

Il progetto fotovoltaico deve sottostare nel “progetto esecutivo alla valutazione di incidenza ambientale”, con partecipazione di biologi e naturalisti.

Nella documentazione visionata nel progetto nell'area in esame una “limitata criticità per flora e fauna”, dichiarando unilateralmente (ed impropriamente) che l'intervento “non inciderà negativamente” sulle aree della Rete Natura 2000.

Ragionevolmente, le criticità da accertare per la flora e la fauna non possono quindi far escludere possibili incidenze negative su queste componenti fondamentali dell'ecosistema e quindi sull'habitat prioritario. Nessuno potrebbe quindi autorizzare l'esecuzione del progetto dichiarandone la sua incidenza ambientale non significativa, senza almeno richiedere un approfondimento dello Studio con la collaborazione di figure professionali qualificate nel settore ecologico, anche perché la procedura autorizzativa prevista dall'art. 6, c. 4 della Dir. 92/43/CEE (e dal relativo art. 5, c. 10 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003) nel caso di incidenza significativa su habitat o specie indicati come “prioritari” negli Allegati I e II alla Direttiva UE Habitat è particolarmente aggravata, poiché per autorizzare la realizzazione del progetto possono essere addotte soltanto “considerazioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica” o anche, ma in questo caso previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Europea, “altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”, situazioni chiaramente al di fuori delle motivazioni dell'intervento in corso in quanto il progetto fotovoltaico presentato è di natura privata..

Una eventuale autorizzazione rilasciata sia da ritenersi palesemente illegittima, in quanto non contiene la necessaria dichiarazione di incidenza ambientale non significativa del progetto fotovoltaico.

L'autorizzazione quindi non può essere data in mancanza della relativa autorizzazione prevista dalla Direttiva habitat dell'Unione Europea e dal DPR n. 120/2013, configurandosi così il reato previsto dal Codice del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1).

L'Associazione Adiquas ipotizza, in caso di autorizzazione positiva, la violazione di numerose normative poste direttamente a tutela delle aree protette a livello europeo e nazionale, tra le quali gli articoli del codice penale 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) e 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente, che punisce fatti colposi dai quali possa derivare anche solo il pericolo di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna) e gli articoli 6 e 11 della Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette, divieto di qualsiasi condotta che possa incidere "sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici", divieto di tutte "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat").

Nel corso degli anni è avvenuta una devastazione degli habitat autorizzando impropriamente estrazioni di sabbia, di bentonite e discariche che niente hanno a che fare con la tutela degli Habitat presenti nella Direzione CEE Rete Natura 2000..

Si ritiene che sia giunto il tempo di porre un freno a questi abusi e a questa distruzione del territorio, del paesaggio e di manufatti nuragici e nello stesso tempo è indispensabile difendere, preservare e proteggere l'Habitat della flora e della fauna fino ad ora maltrattata.

Le norme di tutela ci sono e vanno applicate.

La Regione Sardegna allegato B alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, nel definire l'Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 definisce come non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili i seguenti luoghi;

Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

Rientrano in questa tipologia le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale e relative fasce di rispetto di cui agli art. 47, 48, 49 e 50 delle NTA del PPR;

Beni Paesaggistici di cui all'art.47 comma 2 lettere b) e c) e art. 48 comma 1 lettera a) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto.

Beni tutelati dall'Unesco.

Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

Il Parco Geominerario.

Il territorio in oggetto fa parte integrante integralmente del Parco Geominerario della Sardegna.

Il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna è un Geo parco di valore internazionale dedicato alla storia mineraria della Sardegna, istituito allo scopo di **recuperare, tutelare e valorizzare il patrimonio minerario dell'Isola**, e gli aspetti di carattere geologico, storico e ambientale collegati.

CHE COSA È VIETATO FARE NEL PARCO GEOMINERARIO (dall'Art. 3 D.M. 8 settembre 2016)

- Oltre alle prescrizione del P.P.R., nel territorio del Parco Geominerario sono vietati tutti quei cambiamenti che riguardano l'uso dei terreni e tutto ciò che incide sulla morfologia e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari;
- Nel territorio del Parco sono vietate tutte quelle attività che risultano incompatibili con le finalità istituzionali del Parco e che comportano il deturpamento dei manufatti e dei beni appartenenti al patrimonio di archeologia industriale, comprendendo anche i beni immobili, puntuali e di rete, gli elementi sotterranei e le infrastrutture che li compongono.“

Non sono attuabili soluzioni per ridurre l'impatto visivo attraverso le alberate che dovrebbero circondare l'intero impianto, per via della conformazione del

territorio e per la presenza delle aree archeologiche collocate nelle parti più elevate, per tale ragione, non possono raggiungere l'obiettivo prefissato.

Aspetti sanitari

Il territorio presenta criticità ambientali e sanitarie attribuibili ad una storica incuria e mancata tutela del territorio. Le criticità ambientali non attribuibili esclusivamente all'estrazione mineraria del carbone ma a scelte successive che hanno condizionato e danneggiato una parte di questo territorio.

Negli anni 90", del precedente secolo, è stata autorizzata un'attività estrattiva di sabbia nell'area attigua alla miniera ex carbonifera, (area sud ovest) che ha generato un'enorme voragine oltre ad aver danneggiato un insediamento pre-nuragico in area Guroneddu, fronte mare,.

Nello stesso periodo è stata autorizzata una discarica, di rifiuti altamente inquinanti provenienti dall'area industriale di Portovesme, denominata in prima fase discarica de "S'Acqua e Sa Canna", e successivamente con i livelli di innalzamento, Guroneddu 1 e Guroneddu 2.,

La discarica è posizionata fronte mare ed è attigua al Villaggio Nuragico di Seruci.

Questa discarica in origine era di natura provvisoria e da non troppo tempo è divenuta definitiva nonostante rientrasse nell'area SIC.

Questi aspetti sono indice di un abuso e di un danno paesaggistico per un mancato rispetto delle norme di tutela.

La miniera è dismessa e rientra all'interno del parco geominerario della Sardegna. Al suo interno è presente una discarica mineraria.

Una un'ulteriore discarica alta 110 metri è presente nella ex miniera di estrazione del carbone a Nuraxi Figus, miniera che ha accolto Gessi, fanghi e ceneri proveniente dalla centrale ENEL sita a Portovesme.. .

Il paesaggio

La costa è formata da un'alta scogliera che si eleva, in alcuni punti, fino ai 130 metri sul livello del mare. Quest'area del territorio è ricoperta in modo irregolare da bassa vegetazione modellata dal vento.

E' un'area che ospita oltre agli uccelli marini e di terra, due tipologie di falchi, il falco Pellegrino e il falco della Regina, la Poiana e tanti altri elementi della flora e della fauna presenti nell'allegato I e II della normativa CEE..

L'area costiera è contornata da formazioni di origine vulcanica (piroclastiche e colate laviche) che hanno dato origine a promontori.

Sono anche presenti formazioni retro dunari per via eolica.

Nelle zone sopraelevate sono presenti gli insediamenti pre nuragici e nuragici.

L'area archeologica è vasta, tanto che, gli insediamenti sono ovunque presenti e ne caratterizzano l'intera zona e il paesaggio.

I siti archeologici sono localizzati sia nei promontori più elevati ma anche nelle zone pianeggianti.

Altra caratteristica appartenente a questi luoghi è la sua posizione fisica e geografica che permette di poter spaziare visivamente dalla costa di Nebida fino al Golfo di Palmas, includendo l'isola di San Pietro, di San Antioco, ma anche l'isola del Toro e della Vacca.

L'area non interessata dall'attività estrattiva è caratterizzata da terreni agricoli, macchia mediterranea e terreni a pascolo.

Articolo 26 - I PIANI DI RECUPERO AMBIENTALE secondo quanto contenuto nel PUC del comune di Gonnese.

Interessano il recupero di aree risultanti dalla dismissione del patrimonio minerario.

La dicitura P.R.A., affiancata all'indicativo di zona urbanistica, indica la necessità di predisporre, per le aree interessate, un piano di recupero ambientale.

Il P.R.A. deve indicare la situazione e le norme del recupero ambientale e del ripristino dello stato dei luoghi e deve essere finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela delle condizioni geologiche, biologiche ed idriche e alla valorizzazione turistica dell'area.

Le aree interessate sono in alcuni casi compendi di notevole interesse storico, classificabili nel concetto di "Archeologia industriale", fra questi, Monte Scorra, Norman e Monte Onixeddu. In altri casi, sono cave o strutture minerarie dismesse.

Lo scopo degli interventi sarà quello di procedere alla bonifica dei siti e alla loro riqualificazione e ridestinazione per la fruizione pubblica o per iniziative turistico ricettive. Gli interventi saranno attuati mediante la predisposizione di

Piani Particolareggiati che interesseranno obbligatoriamente l'intera area e che non potranno essere frazionati ed eseguiti per stralci. Gli interventi dovranno prevedere il risarcimento delle aree compromesse, mediante adeguati interventi di piantumazione, consolidamento e difesa del suolo e l'adozione di tutti i provvedimenti di ripristino paesaggistico. Il Piano particolareggiato dovrà essere preceduto da un documento preliminare alla progettazione, concordato con tutti gli enti interessati, dagli studi di verifica ambientale e dalle relative autorizzazioni previsti dalle normative vigenti.

Il Piano Urbanistico Comunale non prevede nelle aree G11 PRA, area che comprende la miniera di Generè, l'installazione di impianti fotovoltaici ma un ripristino paesaggistico e la riqualificazione e ridestinazione per la fruizione pubblica o per iniziative turistico ricettive.

Osservazioni finali.

Alla luce di quanto fin qui esposto emergono diversi punti critici che non depositano a favore della presenza dell'impianto fotovoltaico

I punti critici fanno riferimento a multipli aspetti;

- 1) **paesaggistici;**
- 2) **ambientali**
- 3) **archeologici**
- 4) **urbanistici**
- 5) **consumo del territorio**
- 6) **e riduzione degli habitat**
- 7) **effetti cumulativi sanitari**
- 8) **fragilità degli habitat.**

- 9) **1) Aspetti paesaggistici**

Da quanto fino ad ora esposto, il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di un ambiente in cui confluiscono quattro aspetti fondamentali;

- l'area mineraria costituita dalla ex miniera estrattiva del carbone di Seruci oggi tutelata sotto il profilo archeologico e paesaggistico dal Parco geominerario della Sardegna;
 - l'area archeologica che ne definisce la specificità paesaggistica ambientale, è area tutelata dai Beni culturali;
- l'area agricola; fondamentale per la produzione alimentare e per il pascolo;
- l'area a macchia mediterranea che assume aspetti alternati poiché a tratti si presenta bassa e intricata, in altri luoghi assume forma boschiva.

2) **Aspetti Archeologici**

L'area del progetto per l'impianto fotovoltaico denominato Genere è classificata come vasta area archeologica da tutelare per l'importanza storico culturale appartenente al medesimo periodo nuragico e pre-nuragico.

Quest'area gode di una totale protezione paesaggistica e culturale.

Nei medesimi luoghi è presente la ex miniera di Seruci facente parte del Parco Geominerario della Sardegna e gode di tutela archeologica e urbanistica.

3) Come ampiamente descritto in precedenza, il progetto si inserisce all'interno di un territorio già depauperato dalla presenza di una cava di sabbia, dall'area mineraria e dalla imponente discarica dei rifiuti industriali provenienti dall'area di Portoscuso denominata S'Acqua e Sa Canna e Guroneddu 1 e 2.

26

- 10) La realizzazione in questo luogo de' impianto fotovoltaico andrà ulteriormente ad incidere sul consumo del territorio, sul habitat tutelato dalla Rete Natura 2000.

L'installazione del fotovoltaico andrebbe a generare effetti cumulativi non solo interferendo con il paesaggio e deturpando i siti archeologici ma aggraverebbero la condizione degli habitat sottraendone una parte del territorio alla fauna e alla flora

Effetti cumulativi sanitari.

3) L'area in oggetto è all'interno di una complessa situazione ambientale e sanitaria.

Quest'area non soffre esclusivamente delle problematiche ambientali legate al processo di estrazione mineraria ma si inserisce all'interno di effetti cumulativi legati alle problematiche ambientali prodotte dal polo industriale di Portovesme.

Il grave rischio sanitario ha indotto l' I.S.D.E. Sardegna ad effettuare studi e **ricerche concludendo con un risultato allarmante sui decessi per patologie respiratorie, polmonari e tumorali dell'intera area del Sulcis che appaiono in gran lunga superiori alle altre aree della Sardegna non contaminate.**

27

5) 4) Fragilità degli Habitat.

Gli effetti cumulativi descritti rappresentano con chiarezza l'esistenza di una fragilità ambientale e degli habitat e, ne consegue, la necessità di tutela e non di ulteriori danni.

Il Progetto in esame produrrà effetti di inquinamento elettromagnetico, visivo e di luminosità per la riflessione degli specchi che andranno ad aggiungersi alle problematiche esistenti e mai affrontate con adeguate e specifiche bonifiche.

Considerazioni conclusive

Da quanto descritto emerge che la maggior parte dei monumenti archeologici sono stati sottoposti a dichiarazione di interesse culturale (cfr. D.M. 4/11/1991 e D.M. 30/09/1996). In particolare, fu proprio l'alta concentrazione di siti a condurre alla sottoporre l'area a dichiarazione di interesse con D.M. 04/11/1990, con la seguente motivazione:

"L'ampia dispersione dei siti archeologici nell'area indicata ha fatto propendere per una proposta di applicazione organica, territoriale, dello strumento vincolistico ai sensi della Legge 1089, che dovrebbe garantire una maggiore tutela soprattutto in rapporto al suo confrontarsi, una volta operante, con altri programmi di ampia destinazione e individuazione territoriale quali i Piani Paesaggistici ed i Progetti di espansione e strutturazione fondiaria e mineraria".

Inoltre, al tavolo di copianificazione tra MiBACT, Comune e RAS per l'adeguamento del PUC al PPR, tutti i succitati beni sono stati perimetrati con i rispettivi areali di riferimento. In sede di tale attività è emerso con palese evidenza l'impossibilità di concepire la tutela archeologica in modo puntiforme, anche in relazione alla natura dei beni archeologici in questione che risultano fortemente interconnessi e correlati visivamente e concettualmente (in quanto facenti parte dello stesso contesto cronologico e culturale), costituendo un *unicum*, che si configura come paesaggio archeologico dell'età del Bronzo.

– L'area di Generè è all'interno della Rete Natura 2000 e va protetta e tutelata.

28

- Alla Regione Sardegna non è mai pervenuto il progetto di recupero ambientale più volte sollecitato all'impresa di estrazione della Bentonite dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Dell'Industria e della stessa Conferenza dei Servizi. (vedi allegato).
- Il PUC specifica in modo chiaro che la zona G non può essere frazionata.
- Nel Progetto è dichiarata l'esistenza di una strada comunale dove dovrebbe scorrere il cavidotto, in realtà questa è una strada privata.
- Il Progetto fa diversi riferimenti a Villacidro (ad esempio catasto dei terreni) in realtà l'impianto ricade interamente all'interno del comune di Gonnese.

Effetti cumulativi

Altro aspetto da non sottovalutare riguarda gli effetti cumulativi.

Ad Ovest del paese incombono tre Progetti fotovoltaici, il primo denominato Green and Bleu Mesu-Seruci della potenza pari a 33,61 MV, il secondo denominato “Cirfini” della potenza di 13,79 MV, il terzo denominato Generè della potenza di 10,00Mv.

La Carbosulcis con il suo Progetto “Hub energetico Carbosulcis” mira a realizzare nella ex miniera di Seruci e quella più a Ovest di Nuraxi Figus, impianti fotovoltaici ed eolici per una capacità totale installata di 35 Mwp a cui si aggiungeranno una serie di sistemi di accumulo (10 MWH totali) con batterie tradizionali.

Altri impianti energetici sono previsti alla Carbosulcis e verrebbero collocati nella ex miniera di Seruci a est del della frazione di Nuraxi Figus e/o nella ex miniera di Nuraxi Figus, ad ovest del paese.

Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Carbonia", della potenza di 53,81 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Carbonia (SU)

29

Progetto di potenziamento dell'elettrodotto Rumianca - Sulcis, attualmente oggetto della procedura preliminare ex art.6 c.9 del TUA.

Le opere di rete previste dalla STMG (nuova SE di smistamento 220 KV e potenziamento elettrodotto 220 KV “Rumianca – Sulcis”).

Nel comune di Portoscuso sorge il più grande Parco Eolico di Enel Green Power in Italia. Il parco, costruito è composto da 39 aerogeneratori, ha una capacità di quasi 90 MW e soddisfa il fabbisogno di 76.000 famiglie.

Nello stesso comune di Portoscuso, in località Is Perdaias, ai confini della frazione è funzionante un impianto fotovoltaico.

Nel comune di Carbonia, sono in fase di autorizzazione Via, 7 torri eoliche facenti capo ad Enel Green Power;

Progetto di un impianto eolico denominato "PARCO EOLICO DI CARBONIA", costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 66MW, da realizzarsi nei comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnese (SU).

Impianto fotovoltaico da 111,20850 MWp (110 MW lato AC) in area industriale e in area S.I.N. nel comune di Portoscuso (SU) Loc. "Ecca De Chiccu Sedda", "Masoni Ignazio", "Su Munzioni", "Concali Arrubiu" e "Grutte Is Abis". Proponente: Metka EGN Sardinia S.r.l.

DELIBERAZIONE N. 7/28 DEL 26.02.2021, Regione Sardegna; —————
Oggetto: Impianto solare fotovoltaico ad inseguimento mono assiale non a terra su pensilina della potenza di 120 MW. Comuni di Carbonia e Portoscuso. Proponente: Sulcis Energetica S.R.L. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006.

Associazione Adiquis
Il Presidente
Giancarlo Ballisai

Allegati



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Sviluppo Turistico, Beni Culturali,

Patrimonio Storico-Artistico

POS. 26686

2412

Scrittura al foglio N°

Allegato II

GONNESA / DITTA SAR.CO.MIN / RICERCHE MINERARIE.

DITTA SAR.CO.MIN
VIA CATTANEO 27
IGLESIAS

e, p.c. Al Signor Sindaco
del Comune di
GONNESA

In esito alla nota sopraindicata, ai sensi dell'Art. 7 della L. n° 1497 del 29.6.1939 sulla protezione delle Bellezze naturali e Panoramiche, si approva alle seguenti condizioni l'accluso progetto che si restituisce munito del "VISTO" di questo Assessorato:

- la ditta richiedente dovrà provvedere al ripristino ambientale del luogo alla fine dei lavori;
- prima dell'inizio della ricerca, la ditta istante dovrà acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari ed Oristano.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici.

Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesaggistici.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dall'Assessore per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dell'Art. 15 della L. 29.6.1939, n° 1497 e alle successive modificazioni di cui alla L. 22.6.1966, n° 586.

L'approvazione dell'Assessorato è data ai fini della tutela paesistica e ambientale ed è valida, ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento 3.6.1940, n°1357, per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova approvazione. Conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Regolamento Edilizio e dei Piani Comunali, ed in particolare delle disposizioni delle Leggi Urbanistiche 17.8.1942, n° 1150 e 6.8.1967, n° 765, Legge Bucalossi n° 10 del 28.1.1977, L.R. n° 17 del 19.5.1981.

L'ASSESSORE
(Dott. Giovanni Dettori)

CC/pf1



CAGLIARI

27 MAR 1995

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

DI CAGLIARI

Prot. N.° 1893 Allegati

Al SPETT.LE ASSESSORATO
ALL'INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITA'
MINERARIA E DI CAVA
Viale Trento, 69
CAGLIARI

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N.°

OGGETTO:

PUBBLICAZIONE ISTANZA 20.12.93 PER RICHIESTA RINNOVO E RIDUZIONE AREA CONCESSIONE MINERARIA IN LOCALITA' DENOMINATA GURONEDDU NEL COMUNE DI GONNESA.

COMUNE DI GONNESA	
001910	29 MAR. 95
9	7 - ASC 4

EGR. SIG. SINDACO
COMUNE DI GONNESA

SPETT.LE DITTA
SAURRA ANTONIO
Via R.Cattaneo, 108
IGLESIAS

p.c.

SPETT.LE ASSESSORATO
DIFESA AMBIENTE
Via G.Biasi, 7/9
CAGLIARI

SPETT.LE ASSESSORATO
P.I.-BB.CC.
Via Roma, 253
CAGLIARI

Con riferimento alla nota Prot.1345/M in data 13.3.u.s. dell'Assessorato Regionale all'Industria e della nota del 17.3. u.s. Prot.1672/95 del Sindaco di Gonnese, questo Ufficio, esaminata la richiesta in oggetto avanzata dalla Ditta Saurra Antonio di Iglesias, fa presente quanto segue.

Nell'area interessata dalla richiesta in argomento, come rappresentato nella carta allegata, si evidenzia un diffuso giacimento archeologico di straordinaria importanza storico-culturale; al suo interno ricadono infatti, in corrispondenza dei vertici perimetrali G ed E, una serie di insediamenti archeologici per i quali il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha emesso in data 4.11.1991 un decreto di vincolo per importante interesse ai sensi della legge 1.6.1939 n.1089.

Si tratta degli insediamenti nuragici di Serbegi-Turritta e di Serucci (rispettivamente ai nn.4.5.7 e 2.3 della pianta allegata).

Ancora, e sempre lungo il perimetro inferiore dell'area interessata dalla richiesta di rinnovo, si colloca il rudere di

Copia conforme all'originale per
uso amministrativo, composta da
N. 5 fogli.

Gonnese, 6/07/95
Il Segretario Comunale



PM x U.T. - U.O.

Filippo Cuccu

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- * Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto/

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto/a __Ballisai

Giancarlo

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

*

* Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 9313..... __Impianto Fotovoltaico denominato Genere, comune di Gonnese. Ditta Ecoserdiana 2 S.R.L.

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- * x Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- * x Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- * x Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- * x Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- * Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- * Atmosfera
- * Ambiente idrico
- * Suolo e sottosuolo
- * Rumore, vibrazioni, radiazioni
- * Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- * Salute pubblica
- * Beni culturali e paesaggio
- * Monitoraggio ambientale
- * Altro *(specificare)* Habitat Rete Natura 2000

TESTO DELL' OSSERVAZIONE __ Il Progetto ricade all'interno dell'habitat Rete Natura 2000 e all'interno di una vasta area archeologica appartenente agli stessi periodi storici nuragico e pre-nuragico, area totalmente tutelata a livello paesaggistico dal Ministero dei Beni Culturali e Archeologici di Oristano e Sud Sardegna.

Il luogo in cui è stato prescelto l'installazione del fotovoltaico è una miniera di bentonite mai bonificata nonostante diversi richiami da diversi Enti Pubblici.

Sull'area sono presenti discariche, cave e la ex miniera di Carbone di Seruci che incidono pesantemente sugli habitat della flora e della fauna e il fotovoltaico rappresenta un ulteriore effetto cumulativo.

Manca il piano di gestione art. 6 Habitat Rete Natura 2000 e ne consegue, studi specifici sulla flora e fauna esistenti e tutelati dagli allegati I e II, Rete Natura 2000.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)*

Gonnesa 06/04/2023. _____
(inserire luogo e data)

Il/ dichiarante

